



LA PREVENZIONE (DELLA CRISI D'IMPRESA) DA CORONAVIRUS

LE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE NEL DECRETO CURA ITALIA

La sospensione, o comunque l'enorme contrazione, dell'operatività delle imprese italiane per effetto dell'emergenza sanitaria è destinata a produrre effetti negativi che, purtroppo, andranno ben oltre il tempo necessario ad arginare l'emergenza sanitaria in se stessa.

Le imprese saranno, infatti, costrette a **riconsiderare le previsioni di budget per l'anno 2020** nel senso di rivalutare, soprattutto sotto il profilo finanziario, la propria capacità di fare fronte comunque alle scadenze di pagamento relative all'anno in corso (per le quali le parti non riusciranno a rinegoziare le previsioni dei contratti pendenti).

Nel far ciò, le imprese dovranno tener conto, ora più che mai, anche del fatto che il 15 febbraio 2021 dovrebbe divenire operativo, salvo ulteriori proroghe, il sistema di allerta previsto nel **Nuovo Codice della Crisi** il quale, com'è noto, istituzionalizza l'onere da parte degli organi di controllo interno e dei creditori istituzionali (agenzia delle entrate, INSP, agente della riscossione) di segnalare la sussistenza di indici rivelatori (all'organo amministrativo, nel primo caso, e direttamente all'OCRI, nel secondo) di una crisi d'impresa in atto, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di apertura delle procedure di allerta.

Occorrerà, quindi, che gli imprenditori siano particolarmente attenti nel verificare se, in prospettiva, si possa verificare il rischio di ricadere nelle situazioni considerate "di allarme" secondo i parametri previsti negli indici di allerta della crisi recentemente elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: in effetti, le norme che impongono di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo capace di rilevare anche gli aspetti qui in discussione sono già perfettamente vigenti.

La situazione è molto liquida e dunque è difficile fare previsioni certe, anche con riguardo alla data di effettiva entrata in vigore del CCI nel suo complesso (con piena operatività delle misure di allerta e prevenzione).

A prescindere dagli scenari di domani, deve porsi in rilievo che oggi il Decreto Cura Italia introduce numerose misure a tutela delle imprese, in termini di agevolazioni fiscali, di sgravi di costi riguardanti il personale nonché di facilitazione dell'accesso al credito.

Il combinato disposto di queste misure dovrebbe in qualche modo **attutire l'impatto della grave crisi in atto**, quantomeno da un **punto di vista finanziario** (misure che ragionevolmente dovrebbero andare a beneficio anche di soggetti che già avevano intrapreso un processo di risanamento).



Con riguardo alle tematiche [fiscali](#) e [giuslavoristiche](#), si rimanda agli approfondimenti elaborati dai relativi dipartimenti.

Ci si occuperà, ora, di descrivere sommariamente gli interventi governativi finalizzati ad arginare la crisi di liquidità cui le imprese andranno inevitabilmente incontro.

LE MISURE DI INTERVENTO PER L'AGEVOLAZIONE AL CREDITO

Tali misure consistono essenzialmente nel **rafforzamento /ampliamento del sistema delle garanzie** prestate dallo Stato al fine di agevolare l'accesso delle imprese al credito bancario mediante la previsione di numerose deroghe alla normativa sulle garanzie rilasciate dal **Fondo Centrale di Garanzia per le PMI**, istituito con la L. 662/96.

Com'è noto, tale fondo interviene in favore delle imprese, concedendo una **garanzia pubblica** in loro favore a fronte di finanziamenti erogati dalle banche, o da altri intermediari finanziari (per maggiori informazioni: <https://www.fondidigaranzia.it>).

Si veda, ora (di seguito), cosa prevedono in tal senso le norme contenute nel Decreto Cura Italia.

Fondo Centrale di Garanzia (art. 49)

In deroga alla normativa sulla concessione di garanzie da parte del Fondo di Garanzia, vengono adottate le seguenti misure, operative per la durata di **9 mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto:

- **gratuità della garanzia:** viene sospeso l'obbligo di versamento per le commissioni dovute per accedere a tale garanzia, commissioni che solitamente vengono ribaltate dal soggetto finanziatore sul beneficiario, con un risparmio dei costi in favore di quest'ultimo;
- **elevazione dell'importo massimo garantito** per singola impresa (da 2,5 milioni di euro) a 5 milioni di euro;
- **innalzamento della percentuale di copertura** all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni di euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia;
- **ammissibilità** alla garanzia del Fondo di finanziamenti, a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, **del soggetto beneficiario**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- **prolungamento delle garanzie pregresse** in tutte le ipotesi sia stata prevista o accordata una moratoria o una sospensione del pagamento delle rate di ammortamento in correlazione alla normativa Covid;
- **ammissibilità alla garanzia** del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, **di nuovi finanziamenti** a 18 mesi meno un giorno, di importo non superiore a



3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;

- possibilità di **cumulare la garanzia** del fondo ad altri tipi di garanzia;
- **proroga di 3 mesi** di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Misure per il credito all'esportazione (art. 53)

Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione nel settore turistico in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria, è previsto che MEF possa rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

Misure di sostegno in favore delle micro, piccole e medie imprese (art. 56)

La norma prevede una moratoria straordinaria di cui possono beneficiare, facendone richiesta alla banca o all'intermediario finanziario creditore, le micro-piccole e medie imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano già ottenuto prestiti o che siano titolari di linee di credito e i cui crediti non siano già stati classificati come "deteriorati".

La misura dispone che:

- per le **aperture di credito** a revoca e per i **prestiti accordati** a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i **mutui** e gli **altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Le imprese devono, nella richiesta rivolta alle banche, **autocertificare di avere subito carenze di liquidità direttamente correlate all'emergenza Covid.**



La misura prevede una **concessione “automatica” della moratoria**, senza alcuna discrezionalità da parte delle banche, e non autorizza queste ultime a classificare le relative posizioni come “deteriorate”.

È prevista una forma di garanzia pubblica che copra parzialmente le posizioni interessate, che può essere attivata dietro semplice richiesta telematica da inviare al Fondo di Garanzia, con l’indicazione dell’importo massimo garantito.

Il Fondo garantisce:

- su ciascuna linea di credito prorogata, una quota pari al 33% al maggior credito utilizzato dalla data di entrata in vigore del decreto al 30 settembre 2020;
- un importo pari al 33% dei prestiti e degli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi di tale decreto;
- un importo pari al 33% delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese nel decreto.

L’**escussione della garanzia** può essere richiesta dagli intermediari se siano state avviate, nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno, le procedure esecutive in relazione all’inadempimento degli obblighi derivanti ai debitori dalla adozione delle misure innanzi menzionate, secondo una procedura prevista nei commi da 7 a 11.

Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia (art. 57)

In favore delle imprese medie e grandi che abbiano sofferto una riduzione del fatturato, **Cassa depositi e prestiti** potrà concedere liquidità fino a 10 miliardi anche nella forma di garanzie, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La Cassa ottiene a sua volta la garanzia dello Stato fino a un massimo dell’80% dell’esposizione assunta.

Si segnala, infine, l’introduzione di un incentivo alla cessione dei crediti deteriorati, previsto nell’art. 54 (**Misure di sostegno finanziario**) mediante la previsione della possibilità di trasformare in credito di imposta una quota di attività per imposte anticipate per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati ceduti (norma che non si applica alle società fallite).

CONTATTI

Team Restructuring
info.restructuring@lcalex.it